



COMUNE DI ORNAGO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO
c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969
tel. 039-628631 - fax 039-6011094
www.comune.ornago.mb.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **N. 17 IN DATA 26/04/2023**

OGGETTO: *Approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2023*

L'anno 2023, addì ventisei del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.:

	<i>presente</i>	<i>assente</i>
SICCARDI DANIEL	<i>si</i>	
SPADA CLAUDIO	<i>si</i>	
BALCONI GABRIELE	<i>si</i>	
FINOTTI DIEGO	<i>si</i>	
SCACCABAROZZI EGLE LUISA	<i>si</i>	
CESARI CRISTINA	<i>si</i>	
GUSTINETTI GIUSEPPE	<i>si</i>	
VILLA MARIA GIULIA	<i>si</i>	
SALA MARCO		<i>si</i>
DONATO ALESSANDRA	<i>si</i>	

Presenti votanti 9 Assenti 1

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori esterni non facenti parte del Consiglio Comunale: .

Il Segretario Comunale, **Dott.ssa Antonella Maria Carrera**, partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, **Diego Finotti**, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco.

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità);

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 388/2000 il quale prevede che:

- a. il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- b. i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151 del TUEL che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 stabilisce che in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 e che a tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/2021 il quale ha disposto che:

- a. a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- b. nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'IUC facendo però salva la disciplina della TARI;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021);

VISTA la deliberazione di ARERA n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 (Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021);

PRESO ATTO che ARERA:

- a. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, adottato il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e definito la procedura di approvazione del piano economico finanziario come di seguito riportata:
 1. il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 2. l'ente territorialmente competente provvede alla compilazione del PEF per quanto di sua competenza, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario i corrispettivi del servizio;
 3. verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva gli atti oppure propone modifiche;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 (Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025);

PRESO ATTO che:

- a. qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità

- efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;
- b. il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio, qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2022 (Approvazione Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 e determinazione Tariffe per l'anno 2022);

PRESO ATTO che il valore del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2023 è di complessivi Euro 552.537,00;

PRESO ATTO che il valore del PEF 2023 rispetta il limite alla crescita di cui all'articolo 4 del MTR-2, così come dettagliato nella relazione accompagnatoria al PEF;

CONFERMATI gli obiettivi indicati nel PEF 2023 già approvato;

VISTO l'articolo 1 della legge 147/2013 e, in particolare:

- a. il comma 654 che dispone che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- b. il comma 683 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO ATTO della ripartizione dei costi totali di Euro 552.537,00 tra le componenti fisse e quelle variabili rilevata dal PEF approvato:

- a. costi variabili (76,11%): Euro 420.518,00;
- b. costi fissi (23,89%): Euro 132.019,00;

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 652 della legge 147/2013 prevede la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento degli stessi coefficienti;

CONSIDERATO che, sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 per la determinazione delle tariffe e l'applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nei prospetti allegati;

PRESO ATTO che:

- a. le tariffe sono determinate per fasce d'utenza, suddivise in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli

investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

- b. la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, il calcolo avviene sulla base della superficie;

RITENUTO di:

- a. confermare la ripartizione pari al 47,71% per le utenze domestiche, e 52,29% per le utenze non domestiche, onde poter equilibrare e ripartire equamente i costi di gestione;
- b. approvare i coefficienti variabili kb, kc e kd, da applicare per la costruzione della tariffa relativa all'anno 2023, così come risultano dalla documentazione allegata;
- c. prendere atto dei parametri adottati per l'elaborazione degli scenari tariffari, connessi alla verifica dei dati di riferimento: numero componenti, tipologia e dimensionamento delle utenze;

CONFERMATO l'obbligo di coprire il 100% del costo della TARI con le entrate tributarie, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi di cui all'articolo 1, comma 65 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati regolamento comunale e piano finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'autorità;

VISTO l'allegato prospetto dei coefficienti e delle tariffe TARI relative alla gestione rifiuti solidi urbani per l'anno 2023;

RITENUTO, quindi, di determinare, per l'anno 2023, le seguenti tariffe TARI allegate;

VISTO l'articolo 17, comma 5 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che prevede che il versamento è effettuato in due rate con cadenza semestrale o in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

RITENUTO opportuno procedere a individuare le scadenze TARI anno 2023 per tutte le utenze (domestiche e non domestiche) al 16 luglio 2023 per l'acconto e al 16 dicembre 2023 per il saldo;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

UDITI i seguenti interventi:

Cons. Gustinetti: sono previsti dei fondi aggiuntivi come l'anno scorso e in caso positivo come verranno ripartiti;

Sindaco: non l'anno scorso ma due anni fa furono aggiunti fondi, oggi l'unica somma aggiuntiva sono i 90.000 euro derivanti da una dichiarazione resa da una ditta dopo la predisposizione del piano tariffario 2022 e quindi confluita nel 2023, l'importo verrà ripartito proporzionalmente su tutte le utenze;

CON voti favorevoli 7, contrari 2 (Maria Giulia Villa e Giuseppe Gustinetti) e astenuti 0 resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che il valore del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2022, è di complessivi euro 552.537,00;
2. **DI DARE ATTO** della ripartizione del fabbisogno finanziario della gestione rifiuti per l'anno 2023 nella misura del 47,71% per le utenze domestiche e 52,29% per le utenze non domestiche;
3. **DI APPROVARE** i coefficienti e le tariffe TARI relative alla gestione rifiuti solidi urbani per l'anno 2023 ka, kb, kc e kd come risulta dal prospetto allegato A e le tariffe TARI relative alla gestione rifiuti solidi urbani per l'anno 2023 allegato B;
4. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
5. **DI INDIVIDUARE** le scadenze TARI anno 2023 per tutte le utenze (domestiche e non domestiche) al 16 luglio 2023 per l'acconto e al 16 dicembre 2023 per il saldo;
6. **DI INVIARE**, nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 360/1998, come da nota del 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Successivamente, al fine di dare tempestiva attuazione agli adempimenti conseguenti, con voti favorevoli 7, contrari 2 (Maria Giulia Villa e Giuseppe Gustinetti) e astenuti 0 resi nelle forme di legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del TUEL.

Approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Diego Finotti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Maria Carrera
